



# Città di Oppeano

## Provincia di Verona

oooooooooooo

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

### **Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015 – Rif. D.C.C. n. 13 del 07/04/2015.**

#### **Premesse. Inquadramento generale**

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ha posto nuovi adempimenti in materia di società partecipate ed, in particolare - comma 611 - ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, **gli enti locali**, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

In merito il comma 612 della Legge n. 190/2014 ha disposto che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, **i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli**

**organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.** La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

L'Amministrazione Comunale di Oppeano ha adottato con D.C.C. n. 13 del 07/04/2015, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge 23.12.2015 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Il Piano, corredato della relazione tecnica, è stato trasmesso unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – con nota prot. n. 7882 in data 14.05.2015.

Il Piano è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” link “Enti controllati”, “Società partecipate”.

Si evidenzia che secondo le vigenti normative ed, in particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122, i bilanci delle società pubbliche di cui si è mantenuta la partecipazione hanno presentato utili negli ultimi tre esercizi, non hanno subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio e non hanno subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Per effetto dell'entrata in vigore delle previsioni del Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell'Allegato 4/4 in materia di bilancio consolidato, l'adozione del quale, per effetto del combinato disposto dell'art. 11bis comma 4 e 18 comma 1 lett. c) del citato decreto, è rinviata al 30 settembre 2016, saranno più chiaramente rappresentati gli effetti finanziari ed economico-patrimoniali delle partecipazioni azionarie dei Comuni in seno agli organismi societari.

L'art. 11-quinquies “Società partecipate” del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede:

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione”.

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Oppeano anno 2015 – Stato di attuazione.**

Il Comune di Oppeano nell'ambito del Piano Operativo adottato con D.C.C. n. 13 del 07/04/2015 ha assunto le seguenti **determinazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette:**

- 1. Mantenimento per le ragioni e le finalità definite nel Piano delle seguenti partecipazioni societarie dirette ed indirette: Esa Com S.p.A., Camvo S.p.A. e Acque Veronesi S.c.a.r.l.;**
- 2. Dismissione/liquidazione quota di partecipazione sociale in CISI S.r.l. in concordato preventivo, con sede legale in Verona (VR), pari a 0,0295% è in corso ed è affidato agli organi della procedura.**

La partecipazione societaria diretta in CISI S.r.l. in concordato preventivo risponde al criterio di cui all'art. 1 comma 611, lettera a) della Legge n. 190/2014.

Le procedure di liquidazione della quota di partecipazione, pari a 0,0295%, è tuttora in corso ed affidato agli organi della procedura concorsuale.

Nell'Assemblea dei Soci del 15/06/2015 è stato approvato il bilancio consuntivo esercizio 2014.

Allo stato la procedura sta gestendo:

- la definizione di un contenzioso con 1 Comune socio e con GE.SI. S.r.l. in liquidazione;
- l'asta di n. 1 terreno per la gran parte edificabile, di circa 70.000 mq, con rilevanti carichi IMU-TASI, situato tra i comuni di Nogara e Sorgà (bando pubblicato a metà marzo 2015 circa e poi ripubblicato senza esito).

Nell'ultimo anno sono già state effettuate due aste, con base d'asta superiore del 20% rispetto al prezzo attuale; essendo però andate deserte, per potersi ripresentare ad una nuova asta è stato necessario diminuire il prezzo.

La procedura di alienazione è curata dal liquidatore giudiziario secondo quanto previsto nella proposta di concordato (febbraio 2011).

Il terreno è stato svalutato in conformità ai principi contabili, che prevedono che i beni di una società in liquidazione devono essere valutati al valore di presunto realizzo trattandosi di un bene destinato alla vendita e da inserire a bilancio al presunto valore di realizzo ai sensi delle previsioni di cui all'OIC 5 (bilanci predisposti coi criteri di liquidazione) e dell'OIC 16 (cespiti in abbandono): il valore assegnato, già rettificato nel bilancio 2013, è dato dalla moltiplicazione tra i mq ed il valore presumibilmente ritraibile dalla vendita del terreno agricolo.

L'asta per il terreno si è conclusa in data 29/02/2016 - base d'asta è di 475.000 euro; essendo pervenute più offerte, il Giudice delegato convocherà in udienza gli offerenti; l'aggiudicatario della gara avrà poi due mesi di tempo per versare il prezzo offerto.

Di conseguenza, la questione inerente la vendita del terreno, ossia l'unico asseto rimasto da liquidare in capo alla procedura CISI, si presume possa essere conclusa entro pochi mesi.

- riparto attivo tra i creditori insinuatisi nella procedura.

## **Sintesi:**

Ad oggi non si dispone di dati certi sui risultati della procedura di liquidazione societaria ma il tempo stimato dal liquidatore, già al tempo di redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, è da 1 a 2 anni se non insorgono criticità ulteriori rispetto a quelle tipiche della procedura concorsuale.

L'art. 1, commi 614 e 616, della L. 190/2014, ha previsto che nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione (esenzione da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; disposizioni di favore/esclusioni plusvalenze dalla formazione del reddito e dal valore della produzione netta e minusvalenze/ deducibilità) – per il personale, accordo tra società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, anche extra art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, senza necessità del consenso del lavoratore; processi di mobilità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati degli enti controllanti, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, commi primo e terzo – accordi collettivi per il trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione - ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società, su istanza del dipendente – accolti di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità per massimo 3 anni da parte della società cedente - titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego del personale in esubero delle società nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni - divieto di mobilità tra società pubbliche e pubbliche amministrazioni.

## **Conclusioni**

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015 è stato integralmente rispettato nei contenuti; relativamente alle tempistiche di attuazione delle procedure di liquidazione della quota di partecipazione in CISI S.r.l. in concordato preventivo, pari a 0,0295%, le stesse sono correlate alle fasi di sviluppo della procedura concorsuale.

Le determinazioni assunte in ordine alla dismissione delle partecipazioni societarie non ha generato alcun tipo di contenzioso né ha creato disfunzioni nell'erogazione di servizi alla collettività.

L'attuazione del Piano non ha comportato costi aggiuntivi per la gestione dei servizi pubblici locali in quanto l'Ente ha già in essere forme alternative di esercizio con altre società.

Nel complesso l'obbligo di adozione del Piano e gli adempimenti correlati – trasmissione alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo e relazione sullo stato di attuazione entro il 31 marzo anno successivo – hanno svolto un ruolo positivo nel processo di responsabilizzazione degli organi di indirizzo politico nell'ambito delle politiche di *spending review* e di efficiente gestione delle risorse pubbliche da parte degli organismi partecipati.

Oppeano, li 23 marzo 2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **dott.ssa Chiara Mazzocco**

**IL SINDACO**  
F.to **rag. Pietro Luigi Giaretta**